



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE**

Marzo 2021



## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Il Progetto SAF .....	3
3. Individuazione delle macro-aree territoriali e delle aree di specializzazione.....	4
4. Modalità di costituzione delle SAF .....	5
5. Rapporti con le Università.....	5
6. Finanziamento delle SAF .....	5
7. Struttura organizzativa delle SAF .....	6
8. Coordinamento CNDCEC-SAF: il Dipartimento SAF all'interno della FNC .....	6
8.1. Comitato Ristretto SAF .....	6
8.2. Coordinamento permanente SAF .....	7
9. Competenze delle SAF.....	8
10. Modalità di organizzazione dei corsi SAF .....	9
10.1. Individuazione dei docenti.....	9
10.2. Partecipanti.....	9
10.3. Costo medio orario .....	10
10.4. Approvazione dei programmi formativi.....	10
10.5. Programmi formativi già approvati.....	10
11. Accredimento dei corsi SAF .....	11
12. Collaborazione tra Scuole di Alta Formazione .....	11
13. Riconoscimento delle specializzazioni .....	11



## 1. Premessa

Il presente Regolamento accorpa, aggiorna e armonizza i contenuti dei seguenti documenti:

- a) Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione (marzo 2015);
- b) Linee guida per la predisposizione dei progetti formativi delle Scuole di Alta Formazione del CNDCEC (novembre 2018);
- c) Sviluppo e organizzazione delle Scuole di Alta Formazione (maggio 2018);
- d) Proposte di modifica del Progetto SAF (dicembre 2020).

## 2. Il Progetto SAF

Al Progetto SAF, approvato dal CNDCEC nel marzo 2015, si è dato impulso ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (*Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*), ove è previsto che il CNDCEC coordini e promuova l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale.

Nello sviluppo del Progetto si è fatto riferimento altresì ai basilari principi che, in tema di formazione professionale, sono sanciti dall'art. 8 del codice deontologico del CNDCEC. Quest'ultimo, al primo comma, pone in capo al professionista il dovere di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali qualitativamente elevate, secondo le disposizioni normative, nonché le prassi e le tecniche professionali correnti. La stessa norma specifica, al quinto comma, che l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti.

Muovendo da tali premesse di carattere normativo e deontologico, il Progetto SAF ha consentito la costituzione su tutto il territorio nazionale di Scuole di Alta Formazione per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il coinvolgimento del CNDCEC, promotore dell'iniziativa, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (nel prosieguo: FNC) e di tutti gli Ordini territoriali.

L'esigenza di acquisire competenze specialistiche, unitamente alla necessità di investire in nuove aree dell'attività professionale, hanno costituito i principali fattori propulsivi di questa iniziativa, che vede coinvolte Università, Enti locali e altri soggetti istituzionali che operano sul territorio (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Le Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite su base regionale o interregionale e riconosciute dal CNDCEC, hanno l'obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati al fine di creare nuove opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, al contempo, la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La creazione delle SAF consente a tutti gli iscritti di accedere ai corsi di alta formazione a costi contenuti rispetto a quelli di mercato, assicurando comunque un livello qualitativo dell'offerta formativa tale da garantire non solo il mantenimento delle proprie competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle aree in cui il professionista abbia deciso di "investire in conoscenza".

Nell'ambito di un più ampio progetto di revisione del d.lgs. 139/2005, il CNDCEC ha intrapreso da tempo un percorso per il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione, al fine di



consentire agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'acquisizione del titolo di specializzazione all'esito di percorsi formativi specificamente disciplinati. In tal senso, l'iter legislativo e regolamentare contempla la possibilità che le attestazioni nel frattempo già rilasciate al professionista all'esito dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF possano essere equiparate ai titoli di specializzazione.

### **3. Individuazione delle macro-aree territoriali e delle aree di specializzazione**

Ai fini della realizzazione delle SAF, il CNDCEC ha individuato undici macro-aree territoriali, tenuto conto dei seguenti criteri:

- equa distribuzione sul territorio nazionale (nord - centro - sud)
- localizzazione geografica

e precisamente

1. Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige
2. Piemonte – Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Emilia Romagna
5. Toscana – Liguria
6. Marche – Abruzzo – Molise
7. Lazio – Umbria – Sardegna
8. Campania
9. Puglia
10. Basilicata – Calabria
11. Sicilia

È stata costituita una SAF per ciascuna delle macro-aree elencate, oltre alle SAF di Milano, Roma e Napoli, per un totale di quattordici SAF.

Ai fini del riconoscimento della SAF da parte del CNDCEC, è necessaria la massima partecipazione degli Ordini appartenenti alla macro-area.

Per l'organizzazione dei corsi di alta formazione il CNDCEC ha individuato le seguenti aree di specializzazione:

1. Revisione legale
2. Amministrazione e controllo delle imprese (Corporate Governance)
3. Procedure concorsuali e risanamento d'impresa
4. Funzioni giudiziarie e metodi ADR
5. Economia degli enti pubblici e no profit
6. Finanza aziendale
7. Contenzioso tributario
8. Consulenza e pianificazione fiscale
9. Principi contabili e di valutazione
10. Economia e fiscalità del lavoro



#### **4. Modalità di costituzione delle SAF**

Per la costituzione delle SAF, il CNDCEC si è avvalso della collaborazione della FNC, degli Ordini territoriali e delle loro Fondazioni e/o Associazioni, ove esistenti.

Con riferimento alle modalità di costituzione delle SAF, sono state utilizzate esclusivamente le forme giuridiche dell'associazione e/o della fondazione di cui al libro primo del codice civile. All'interno di ciascuna macro-area è stata costituita una SAF ovvero, se già esistente, è stata individuata la struttura che offriva le maggiori garanzie di funzionamento, purché modulata secondo le presenti indicazioni. Per ciascuna macro-area sono state, inoltre, individuate una sede principale della Scuola e le sedi distaccate per lo svolgimento dei corsi di alta formazione.

#### **5. Rapporti con le Università**

Le SAF possono stipulare convenzioni con tutte le Università della macro-area di competenza per la collaborazione nell'organizzazione di corsi di alta formazione.

La collaborazione tra SAF e Università può avere ad oggetto l'apporto scientifico da parte di quest'ultima alle attività di alta formazione, nonché l'individuazione di nuove materie per lo svolgimento dei corsi (anche diverse da quelle relative alle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005), o ancora la disponibilità delle aule universitarie per le attività di docenza.

Più in generale, può essere oggetto di convenzione qualsiasi forma di collaborazione finalizzata alla crescita delle competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La SAF può avvalersi della collaborazione di Enti e/o Università nella organizzazione dei corsi. In nessun caso, però, la SAF può utilizzare un corso di altro Enti e/o Università come proprio.

#### **6. Finanziamento delle SAF**

Le SAF sono state dotate di risorse economiche tali da garantire un'offerta adeguata e completa nel comparto dell'alta formazione a costi contenuti per gli iscritti.

Per i primi due anni di *start up* il CNDCEC ha finanziato la nascita delle Scuole nelle macro-aree territoriali individuate al paragrafo 2 con un contributo pari a 840.000 euro annui, ripartito in misura uguale sulle SAF. Per l'anno 2015 il contributo è stato erogato dal CNDCEC all'avvenuta costituzione di ciascuna SAF, previa verifica dei requisiti da parte del Coordinamento permanente SAF e sottoscrizione di una convenzione tra SAF e CNDCEC che ne disciplinasse i rapporti. Per l'anno 2016 il contributo è stato erogato previa approvazione di un budget da parte del CNDCEC, sulla scorta delle informazioni ricevute dal Coordinamento Permanente SAF in merito allo stato di avanzamento dei singoli progetti. Il CNDCEC può continuare a finanziare l'iniziativa con propri contributi anche decorso il biennio di *startup*, seppure riservandosi di determinarli in misura diversa.

Le attività formative sono finanziate anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi, destinato esclusivamente alla copertura delle spese organizzative, atteso il carattere non lucrativo delle SAF. In tal senso, il costo di iscrizione a ciascun corso deve essere sensibilmente al di sotto della media del mercato. Una volta definiti i percorsi formativi, per ogni singolo corso deve essere elaborato un prospetto economico per la previsione dei costi standardizzati a livello nazionale. Gli Ordini territoriali possono sostenere l'attività delle SAF anche mettendo a disposizione personale, locali e altre risorse.



Il CNDCEC e la FNC promuovono la stipula di convenzioni con enti pubblici per il finanziamento delle attività delle SAF.

## **7. Struttura organizzativa delle SAF**

Con riferimento alla struttura organizzativa, all'interno della SAF devono essere previsti i seguenti organi:

1. Comitato scientifico della macro-area presso cui è costituita la SAF, al quale partecipano un rappresentante della fondazione/associazione presso cui è costituita la SAF, un rappresentante per ciascun ordine territoriale, rappresentanti delle Università presenti sul territorio, altri rappresentanti (agenzia delle entrate/tribunale/ente locale ecc.). Il Comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore e un segretario;
2. Comitato esecutivo, costituito da cinque componenti, dei quali almeno uno appartenente al Comitato scientifico.

La partecipazione ai suddetti organi deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese ai componenti delle macro-aree fino alla avvenuta costituzione delle SAF.

Nell'ipotesi di SAF fondata su una struttura preesistente, occorre modificare lo statuto vigente al fine di adeguarlo alle presenti indicazioni.

Oltre al Comitato Esecutivo e al Comitato Scientifico, è fatto obbligo per ciascuna SAF di nominare un Direttore.

Il Direttore della SAF, individuato dal Comitato Esecutivo tra soggetti con comprovata esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi formativi, collabora:

- alla predisposizione dei programmi di attività della SAF, curandone la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Comitato Esecutivo e verificandone i risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore, al quale è riconosciuto un compenso per l'attività svolta, dirige e coordina gli uffici della SAF, partecipando alle riunioni di tutti gli organi della SAF e prendendo parte in rappresentanza della propria SAF al Coordinamento Permanente SAF.

## **8. Coordinamento CNDCEC-SAF: il Dipartimento SAF all'interno della FNC**

È costituito, in seno alla Fondazione Nazionale Commercialisti, il "Dipartimento SAF" che guida, coordina e fornisce linee generali di indirizzo alle SAF.

Il Dipartimento SAF a sua volta prevede i seguenti organi:

- il "Comitato Ristretto SAF";
- il "Coordinamento Permanente SAF".

### *8.1. Comitato Ristretto SAF*

Il "Comitato Ristretto SAF" (nel prosieguo anche: Comitato) è composto da 9 membri scelti e nominati dalla FNC, sentite le SAF, fra i colleghi che fanno parte, o che hanno fatto parte, degli organi di



amministrazione e direzione delle singole SAF, secondo criteri di rappresentanza geografica (2 al nord, 2 al centro e 2 al sud). Fanno parte del Comitato anche il Presidente del CNDCEC, il Consigliere nazionale delegato al Progetto SAF e il coordinatore dei dipartimenti di ricerca della FNC.

La FNC nomina il Coordinatore del Comitato fra i componenti del medesimo. Il Coordinatore svolge funzioni di impulso, organizzazione e armonizzazione dei lavori del Comitato.

Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati a partecipare altri soggetti di volta in volta individuati a seconda delle specifiche esigenze.

Il Comitato resta in carica per la durata del mandato della FNC.

La partecipazione al Comitato deve intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese da parte della FNC.

Al fine di armonizzare a livello nazionale il funzionamento delle Scuole di Alta Formazione, il Comitato Ristretto SAF:

- elabora le linee guida e i programmi formativi dei corsi SAF, con l'ausilio dei dipartimenti di ricerca della FNC;
- definisce i parametri generali di costo dei corsi SAF e le modalità attuative dei corsi;
- approva i programmi formativi e i relativi budget di spesa delle SAF e li trasmette al CNDCEC ai fini dell'accREDITAMENTO;
- elabora, per conto del CNDCEC, i testi delle convenzioni con le singole SAF autorizzandole ad operare come riconosciute dal CNDCEC;
- elabora e aggiorna un elenco nazionale dei docenti SAF, individuando per ciascun corso un panel di docenti con comprovata esperienza didattica e/o professionale nella materia, che ciascuna SAF potrà integrare a livello locale;
- realizza le linee guida per la predisposizione dei progetti formativi delle SAF;
- elabora accordi e/o convenzioni con altri Enti che possano fornire contributi qualificati alla attività formativa delle SAF;
- analizza i bilanci delle singole SAF;
- raccoglie le criticità e i suggerimenti del Coordinamento Permanente SAF, proponendo nuovi indirizzi di sviluppo;
- svolge funzioni consultive in ordine alla elaborazione di proposte legislative da parte del CNDCEC.

## 8.2. *Coordinamento permanente SAF*

In fase di avvio del Progetto è stato istituito il "Coordinamento permanente SAF".

Il "Coordinamento Permanente SAF" (nel prosieguo anche: Coordinamento) è composto da 18 membri e precisamente:

- il Presidente del CNDCEC;
- il Consigliere nazionale delegato al progetto SAF;
- il coordinatore dei dipartimenti di ricerca della FNC;
- il Coordinatore del Comitato Ristretto SAF;
- un rappresentante per ciascuna macro-area/SAF nella persona del Direttore della singola SAF.

Il Coordinamento resta in carica per la durata del mandato del CNDCEC.

La presidenza del Coordinamento spetta al Presidente del CNDCEC, in assenza del quale la stessa viene



assunta dal Consigliere nazionale delegato al progetto SAF.

La partecipazione al Coordinamento deve intendersi a titolo gratuito e senza rimborso delle spese che rimarranno a carico delle singole SAF.

In fase di *startup* il Coordinamento ha svolto le seguenti funzioni:

- coordinamento della nascita delle SAF sul territorio in sinergia con i consiglieri territoriali di riferimento del CNDCEC;
- valutazione degli stati di avanzamento dei singoli progetti ed espressione del parere al CNDCEC ai fini dell'erogazione del contributo;
- promozione dei rapporti di collaborazione con le Università ai fini della stipula successiva delle convenzioni con le SAF.

Attualmente il "Coordinamento Permanente SAF" si riunisce due volte all'anno al fine di consentire un confronto sulle attività svolte dalle singole SAF, sugli aspetti organizzativi e sugli eventuali profili di criticità emersi.

## 9. Competenze delle SAF

È compito delle SAF organizzare le attività formative, anche in collaborazione con altri enti, assicurando la qualità dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo specialistico delle conoscenze nell'ambito delle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005.

Le SAF possono organizzare:

- 1) corsi di alta formazione nelle materie rientranti nelle aree di specializzazione individuate dal CNDCEC (vd. paragrafo 3);
- 2) corsi specialistici per il mantenimento dell'iscrizione nel costituendo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (da istituirsi ai sensi del d.lgs. 14/2019), in conformità alle linee guida del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura;
- 3) corsi specialistici per il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al d.lgs. 39/2010, nell'elenco dei revisori degli enti locali di cui al D.L. 138/2011, nell'albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 14/2010, nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al D.P.R. 105/2016 e, più in generale, in tutti gli albi/elenchi/registri che prevedono, per il mantenimento dell'iscrizione, l'acquisizione di un certo numero di crediti formativi obbligatori con cadenza periodica;
- 4) corsi brevi su temi specialistici e/o innovativi, tali da consentire lo svolgimento di determinate attività professionali nell'area economico-giuridica (che richiedono l'assolvimento di un obbligo formativo periodico) o da individuare nuove opportunità di ampliamento della sfera di attività degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e migliorarne/aggiornarne le competenze tecniche in determinate aree;
- 5) corsi di aggiornamento "*Alumni SAF*", dedicati a coloro che hanno frequentato un corso di Alta Formazione SAF e che desiderano mantenere e aggiornare le competenze specialistiche già acquisite.

Con riferimento ai temi e ai programmi dei corsi di cui al punto 4), il Dipartimento SAF istituito nell'ambito della FNC ha il compito di fornire indicazioni alle SAF, anche raccogliendo i suggerimenti e



le istanze che da queste ultime dovessero provenire.

I corsi SAF di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono avere una durata minima di 12 ore.

Per tutti i corsi organizzati dalle SAF il relativo accreditamento verrà effettuato direttamente dalle stesse presso il Consiglio Nazionale.

## **10. Modalità di organizzazione dei corsi SAF**

Le SAF organizzano i corsi di alta formazione di cui al punto 1) del paragrafo 9 seguendo esclusivamente i seguenti criteri:

- durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi;
- fruizione dei corsi in presenza, in F.A.D. o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CNDCEC per la formazione professionale;
- numero massimo di iscritti ad ogni singolo corso di Alta Formazione:
  - se in presenza, numero massimo degli iscritti pari a 60;
  - se in F.A.D., nessun limite massimo di partecipazione;
  - se in modalità mista, nessun limite massimo di partecipazione, tuttavia occorre prevedere più sessioni per le lezioni in presenza, essendo per queste ultime stabilito un numero massimo di 60 partecipanti;
- materie oggetto dei corsi incluse nelle aree di specializzazione individuate dal CNDCEC;
- somministrazione, a fine corso o in itinere, di un questionario a risposta multipla per la valutazione delle competenze acquisite.

I corsi possono essere erogati per l'intera durata in presenza, in F.A.D. o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CNDCEC per la formazione professionale.

### *10.1. Individuazione dei docenti*

Le SAF possono individuare i docenti tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività formative.

Al fine di garantire le competenze didattiche e professionali necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali delle SAF, nella selezione del corpo docente deve essere attentamente esaminato il curriculum professionale dei soggetti proposti, dal quale deve risultare una comprovata esperienza professionale e/o didattica in relazione al target dei discenti. Il corpo docente deve inoltre essere costantemente valutato attraverso l'erogazione di questionari di gradimento compilati dai partecipanti ai corsi.

### *10.2. Partecipanti*

Per ciascun corso di Alta Formazione organizzato dalle SAF può essere previsto al massimo un numero di 60 partecipanti, salvo per i corsi effettuati in modalità F.A.D. che non prevedono limiti massimi di partecipazione; nel caso in cui il corso sia tenuto in modalità mista, il numero massimo di iscritti presenti alle lezioni in aula deve essere pari a 60, mentre per le lezioni a distanza non è previsto un



numero massimo.

Per tutti gli altri corsi organizzati dalle SAF, anche in presenza, non è previsto alcun limite massimo di partecipanti.

Ai corsi di alta formazione organizzati dalle SAF possono partecipare anche soggetti non iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per tali soggetti deve essere fissata una quota di partecipazione differenziata, in quanto i contributi erogati dal Consiglio Nazionale sono destinati esclusivamente al contenimento dei costi di partecipazione dei propri iscritti.

### *10.3. Costo medio orario*

Il costo medio orario dei corsi di Alta Formazione organizzati dalle SAF, calcolato per partecipante, deve essere compreso indicativamente tra 8 e 12 euro. Per gli altri corsi organizzati dalle SAF il costo medio orario può essere superiore al parametro individuato per i corsi di Alta Formazione, ma deve comunque essere inferiore ai costi di mercato.

Il costo medio orario delle docenze deve essere indicativamente pari a € 150 (da intendersi al lordo dell'IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali).

Per ciascun corso di Alta Formazione (da 80 a 200 ore) la SAF deve redigere un budget che deve essere approvato dal Comitato Ristretto SAF unitamente al programma formativo e al corpo docenti.

### *10.4. Approvazione dei programmi formativi*

Il Comitato ristretto SAF approva i programmi formativi dei corsi di Alta Formazione delle SAF e li trasmette al CNDCEC ai fini dell'accreditamento. Pertanto, per ciascuno dei corsi di Alta Formazione organizzati, le SAF devono inviare il programma formativo e il relativo budget al Dipartimento SAF della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ([saf@fncommercialisti.it](mailto:saf@fncommercialisti.it)) che provvede ad inoltrarli al Comitato ristretto SAF. Contestualmente, ai fini dell'accreditamento dei corsi da parte del CNDCEC, le SAF provvedono ad inserire il programma formativo nell'apposita area riservata del portale FPC.

Per i corsi diversi da quelli di Alta Formazione non è necessaria la preventiva autorizzazione dei programmi da parte del Comitato ristretto SAF.

### *10.5. Programmi formativi già approvati*

Le successive edizioni di corsi SAF i cui programmi siano già stati approvati dal CNDCEC e che non prevedano modifiche sostanziali dei contenuti non necessitano di ulteriore approvazione. I relativi programmi sono trasmessi per opportuna conoscenza alla segreteria del Dipartimento SAF prima dell'inizio del corso.

Eventuali modifiche sostanziali dell'intero programma o anche solo di un modulo rendono necessaria una nuova approvazione del corso.

I corsi possono essere organizzati sulla base dei programmi predisposti dal Dipartimento SAF della Fondazione Nazionale Commercialisti e con l'ausilio dei materiali didattici messi a disposizione da quest'ultima. I docenti possono essere individuati all'interno di un elenco nazionale predisposto dal Dipartimento SAF sulla base dei nominativi dei docenti individuati dalle SAF per ciascuna materia.



## 11. Accredimento dei corsi SAF

Il CNDCEC accredita i percorsi formativi attuati dalle SAF secondo le modalità previste nel regolamento del CNDCEC sulla formazione professionale continua pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018 (in particolare, si veda l'art. 5).

A conclusione dei corsi il CNDCEC rilascia gli attestati di partecipazione ai corsi SAF a firma del Presidente del CNDCEC, dietro presentazione, da parte delle segreterie di ciascuna SAF, di apposita richiesta contenente i nominativi dei colleghi che hanno terminato con profitto il corso di alta formazione, sempre che la percentuale di frequenza al corso non sia inferiore all'80%.

I nominativi dei colleghi che hanno ottenuto l'attestato da parte del CNDCEC sono inseriti in un elenco pubblicato in una apposita sezione, organizzata per materie e per ordine territoriale di provenienza, del sito web istituzionale di ciascuna Scuola di Alta Formazione.

## 12. Collaborazione tra Scuole di Alta Formazione

Al fine di migliorare l'offerta formativa, le SAF possono collaborare tra loro per l'organizzazione e/o per l'erogazione di corsi di alta formazione. Tale collaborazione può concretizzarsi anche nell'organizzazione congiunta e/o nella condivisione di programmi e modalità didattiche tra diverse SAF.

Resta valida la preventiva approvazione dei programmi da parte del Comitato ristretto SAF.

## 13. Riconoscimento delle specializzazioni

Allo stato attuale il riconoscimento dei titoli di specializzazione non è possibile, essendo a tal fine necessaria una modifica dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile di cui al d.lgs. 139/2005. Ciò in quanto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, co. 5, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148) dispone espressamente che *"la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge"* (art. 2, co. 2).

Di qui la necessità di procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale, all'interno del quale si rende necessario l'inserimento di una norma che preveda la possibilità, anche per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di indicare il titolo di specializzazione, secondo modalità da definirsi con un regolamento la cui emanazione sarà rimessa al Ministero della giustizia, previo parere del CNDCEC. La norma dovrà prevedere che il titolo di specializzazione sia conseguito all'esito di un percorso formativo la cui struttura dovrà essere determinata anche tenendo debitamente conto dell'attività a quel momento già svolta dalle SAF, ai fini dell'equiparazione successiva dei titoli conseguiti. Il titolo potrà essere conseguito altresì per comprovata esperienza maturata nel settore oggetto di specializzazione, secondo criteri da stabilirsi nella disposizione che novellerà il d.lgs. 139/2005 e nel relativo regolamento di attuazione.

A modifica avvenuta, la frequentazione dei percorsi formativi organizzati dalle SAF costituite sulla base del presente Progetto potrà dar diritto all'acquisizione del titolo di specializzazione.

Le attività di alta formazione svolte dai professionisti antecedentemente al riconoscimento dei titoli di specializzazione presso una delle suddette SAF potranno eventualmente dare diritto all'acquisizione dei titoli di specializzazione, a seguito di disposizioni ministeriali.